Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 19 gennaio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 146

LEGGI E DECRETI

1949

LEGGE 17 gennaio 1949, n. 6.
Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore Pag. 148

1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1549.
Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Gioenia di scienze naturali, con sede in Catania . . . . Pag. 151

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1948.
Scioglimento del Consiglio comunale di Campagna (Salerno) e nomina del commissario straordinario . Pag. 151

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948.
Scioglimento del Consiglio comunale di Putignano (Bari) e nomina del commissario straordinario Pag. 152

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1948.
Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni delle provincie di Milano, Napoli, Roma e Torino Pag. 153

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1948.
Vendita al pubblico del sale a prezzo industriale. Pag. 154

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1948.
Salario medio convenzionale giornaliero agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale . Pag. 154

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1949.
Divieto di pesca del pesce salmerino nel lago d'Iseo. Pag. 154

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1949.
Messa in liquidazione della ditta «Libreria Pontificia Federico Pustet», con sede in Roma e nomina del liquidatore. Pag. 154

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto del provvedimento n. 146 del 15 gennaio 1949, riguardante il pagamento del sovraprezzo corrispondente alla quota di L. 4 al kg. accantonata a favore dei produttori di bietole sullo zucchero prodotto nella campagna 1947-48 e pagamento delle differenze di prezzo spettanti ai grossisti sulle giacenze di zucchero accertate alle ore 24 del 15 settembre 1948 . . . . Pag. 155

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 155

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 155
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite Pag. 156
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali . . . Pag. 157
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 157

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi Pag. 157

CONCORSI

Ministero del tesoro: Concorso per esami a trecentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali . . . . Pag. 158

Corte dei conti: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 160

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 4 gennaio 1947
registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1947
registro Presidenza n. 7, foglio n. 202.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BORGHI don Pasquino di Battista e di Del Rio Orsola, nato a Bibbiano il 17 ottobre 1903, partigiano combattente della 284ª brigata « Fiamme Verdi » (*alla memoria*). — Animatore ardente dei primi nuclei partigiani, trasfuse in essi il sano entusiasmo che li sostenne nell'azione. La sua casa fu asilo ad evasi da prigionia tedesca e scuola di nuovi combattenti della libertà. Imprigionato dal nemico, sopportò patimenti e sevizie, ma la fede e la pietà tennero chiuse le sue labbra in un sublime silenzio che risparmiò ai compagni di lotta la sofferenza del carcere e lo strazio della tortura. Affrontò il piombo con la purezza dei martiri e con la fierezza dei forti e sulla soglia della morte la sua parola di fede e di conforto fu di estremo viatico ai compagni nel sacrificio per assurgere nel cielo degli Eroi. — (Reggio Emilia, 30 gennaio 1944).

MEDAGLIA D'ARGENTO

CERVI Aldo di Alcide e di Cocconi Genoveffa, nato a Campegine (Reggio Emilia) il 9 febbraio 1909, partigiano combattente (*alla memoria*). — Appartenente ad una schiera di sette fratelli, che primi fra i primi, formando una squadra cementata dai vincoli del sangue e della fede nella rinascita dell'Italia, iniziava l'impari lotta armata contro i nazifascisti. La sua casa, che fu asilo ai perseguitati politici e militari e fucina di ogni trama contro il nemico oppressore, veniva attaccata ed incendiata e, dopo strenua difesa, i sette fratelli, ridotti all'estremo limite di ogni resistenza, venivano catturati, torturati e barbaramente trucidati. La fede ardente che li ha uniti in vita ed in morte ed il sacrificio affrontato con eroica, suprema fierezza, fanno di essi il simbolo imperituro di quanto possono l'amore di Patria e lo spirito di sacrificio. — (Parma, 28 dicembre 1943).

CERVI Agostino di Alcide e di Cocconi Genoveffa, nato a Campegine (Reggio Emilia), l'11 gennaio 1906, partigiano combattente (*alla memoria*). — Appartenente ad una schiera di sette fratelli, che primi tra i primi, formando una squadra cementata dai vincoli del sangue e della fede nella rinascita dell'Italia, iniziava l'impari lotta armata contro i nazifascisti. La sua casa, che fu asilo ai perseguitati politici e militari e fucina di ogni trama contro il nemico oppressore, veniva attaccata ed incendiata e, dopo strenua difesa, i sette fratelli ridotti all'estremo limite di ogni resistenza, venivano catturati, torturati e barbaramente trucidati. La fede ardente che li ha uniti in vita ed in morte ed il sacrificio affrontato con eroica, suprema fierezza, fanno di essi il simbolo imperituro di quanto possono l'amore di Patria e lo spirito di sacrificio. — (Parma, 28 dicembre 1943).

CERVI Antenore di Alcide e di Cocconi Genoveffa, nato a Campegine (Reggio Emilia) il 30 marzo 1904, partigiano combattente (*alla memoria*). — Appartenente ad una schiera di sette fratelli, che primi tra i primi, formando una squadra cementata dai vincoli del sangue e dalla fede nella rinascita dell'Italia, iniziava l'impari lotta armata contro i nazifascisti. La sua casa, che fu asilo ai perseguitati politici e militari e fucina di ogni trama contro il nemico oppressore, veniva attaccata ed incendiata e, dopo strenua difesa, i sette fratelli ridotti all'estremo limite di ogni resistenza, venivano catturati, torturati e barbaramente trucidati. La fede ardente che li ha uniti in vita ed in morte ed il sacrificio affrontato con eroica, suprema fierezza fanno di essi il simbolo imperituro di quanto possono l'amore di Patria e lo spirito di sacrificio. — (Parma, 28 dicembre 1943).

CERVI Ettore di Alcide e di Cocconi Genoveffa, nato a Campegine (Reggio Emilia) il 2 giugno 1921, partigiano combattente (*alla memoria*) - Appartenente ad una schiera di sette fratelli, che primi tra i primi, formando una squadra cementata dai vincoli del sangue e dalla fede nella rinascita dell'Italia, iniziava l'impari lotta armata contro i nazifascisti. La sua casa, che fu asilo ai perseguitati politici e militari e fucina di ogni trama contro il nemico oppressore, veniva attaccata ed incendiata e, dopo strenua difesa, i sette fratelli ridotti all'estremo limite di ogni resistenza, venivano catturati, torturati e barbaramente trucidati. La fede ardente che li ha uniti in vita ed in morte ed il sacrificio affrontato con eroica, suprema fierezza fanno di essi il simbolo imperituro di quanto possono l'amore di Patria e lo spirito di sacrificio. — (Parma, 28 dicembre 1943).

CERVI Ferdinando di Alcide e di Cocconi Genoveffa, nato a Campegine (Reggio Emilia) il 19 aprile 1911, partigiano combattente (*alla memoria*). — Appartenente ad una schiera di sette fratelli, che primi tra i primi, formando una squadra cementata dai vincoli del sangue e dalla fede nella rinascita dell'Italia, iniziava l'impari lotta armata contro i nazifascisti. La sua casa, che fu asilo ai perseguitati politici e militari e fucina di ogni trama contro il nemico oppressore, veniva attaccata ed incendiata e, dopo strenua difesa, i sette fratelli, ridotti all'estremo limite di ogni resistenza, venivano catturati, torturati e barbaramente trucidati. La fede ardente che li ha uniti in vita ed in morte ed il sacrificio affrontato con eroica, suprema fierezza fanno di essi il simbolo imperituro di quanto possono l'amore di Patria e lo spirito di sacrificio. — (Parma, 28 dicembre 1943).

CERVI Gelindo di Alcide e di Cocconi Genoveffa, nato a Campegine (Reggio Emilia) il 7 agosto 1901, partigiano combattente (*alla memoria*). — Appartenente ad una schiera di sette fratelli, che primi tra i primi, formando una squadra cementata dai vincoli del sangue e dalla fede nella rinascita dell'Italia, iniziava l'impari lotta armata contro i nazifascisti. La sua casa, che fu asilo ai perseguitati politici e militari e fucina di ogni trama contro il nemico oppressore, veniva attaccata ed incendiata e, dopo strenua difesa, i sette fratelli, ridotti all'estremo limite di ogni resistenza, venivano catturati, torturati e barbaramente trucidati. La fede ardente che li ha uniti in vita ed in morte ed il sacrificio affrontato con eroica, suprema fierezza fanno di essi il simbolo imperituro di quanto possono l'amore di Patria e lo spirito di sacrificio. — (Parma, 28 dicembre 1943).

CERVI Ovidio di Alcide e di Cocconi Genoveffa, nato a Campegine (Reggio Emilia) il 18 marzo 1918, partigiano combattente (*alla memoria*). — Appartenente ad una schiera di sette fratelli, che primi tra i primi, formando una squadra cementata dai vincoli del sangue e dalla fede nella rinascita dell'Italia, iniziava l'impari lotta armata contro i nazifascisti. La sua casa, che fu asilo ai perseguitati politici e militari e fucina di ogni trama contro il nemico oppressore, veniva attaccata ed incendiata e, dopo strenua difesa, i sette fratelli, ridotti all'estremo limite di ogni resistenza, venivano catturati, torturati e barbaramente trucidati. La fede ardente che li ha uniti in vita ed in morte ed il sacrificio affrontato con eroica, suprema fierezza fanno di essi il simbolo imperituro di quanto possono l'amore di Patria e lo spirito di sacrificio. — (Parma, 28 dicembre 1943).

(4709)

Decreto 9 settembre 1947
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947
registro Presidenza n. 12, foglio n. 165.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

In commutazione della medaglia d'argento concessa con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947, registro Presidenza n. 8, foglio n. 331.

SUSANI Giorgio di Luigi e fu Lotto Maria, nato a Padova nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*) — Allievo dell'Accademia di fanteria e cavalleria, sfuggito alla cattura da parte dei tedeschi seguendo l'impulso del giovanile animo ardente d'amore patrio abbandonava la famiglia per arruolarsi volontario in una brigata partigiana di cui divenne vice comandante. Ferito in uno scontro con truppe nemiche, restava al suo posto di combattimento, condividendo con i suoi uomini i rischi e la gloria della battaglia. Gravemente congelato nella cruda stagione invernale in alta montagna, rifiutava di portarsi in zona già liberata e, benchè claudicante persisteva nella lotta, magnifico esempio di ogni ardimento. All'attacco di una posizione saldamente presidiata dai nazifascisti, guidava arditamente un gruppo di valorosi contro un caposaldo di particolare importanza e, dopo essersi aperto per primo il passo a colpi di bombe a mano, cadeva col petto squarciato dalla mitraglia, immolando la giovine esistenza alla Patria immortale. — (Appennino Parmense, 8 aprile 1945).

(5164)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 13 settembre 1948
registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 143.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

TORTORA Dionigi di Vincenzo e di Arcioli Amalia, nato a Roma nel 1915, capitano artiglieria di complemento, partigiano combattente *(alla memoria)*. — Ufficiale di elevati sentimenti militari, conscio che il sacrificio della sua vita avrebbe salvato un intero presidio partigiano dalla cattura da parte del nemico, si batteva con superbo coraggio e valore alla testa dei suoi uomini, che, animati dal suo esempio, strenuamente difendevano e mantenevano la posizione dando modo al grosso di ripiegare. Ferito una prima volta, rifiutava ogni soccorso e continuava nell'eroica resistenza, finchè nel folto della mischia cadeva colpito a morte gridando « Viva l'Italia ». Fulgido esempio di eroico valore. — (Berat, 14 novembre 1943).

OGNIBENE Fermo di Bonfiglio e di Fantuzzi Filomena, nato a Rubiera (Reggio Emilia) nel 1918, partigiano combattente *(alla memoria)*. — Comandante di un battaglione partigiano in sosta durante una marcia di trasferimento, veniva attaccato da forze fasciste superiori per numero ed armamento. Disposti i suoi uomini alla difesa, si portava nel punto più esposto per meglio dirigere l'azione e, dopo aver personalmente abbattuto con una precisa raffica di fuoco il comandante fascista, si slanciava con leonino ardimento per eliminare un centro di fuoco avversario che colpiva d'infilata il suo schieramento. Ferito mortalmente nell'audace tentativo, trovava ancora la forza di ordinare il ripiegamento del battaglione che era per essere circondato dai sopraggiunti rinforzi e rimaneva sul posto per coprire il movimento col fuoco del suo mitra. Esaurite le munizioni continuava la strenua difesa col fuoco dell'arma di un compagno cadutogli vicino e, dopo aver fieramente rifiutato le intimazioni di resa, esalava per le ferite riportate l'estremo respiro, offrendo in sublime olocausto la giovane vita per la redenzione della Patria. — (Succisa di Pontremoli, 15 marzo 1944).

DRUSIANI Dante di Giovanni e di Borsari Teresa, nato a Porretta Terme nel 1925, partigiano combattente *(alla memoria)*. — Partigiano di eccezionale valore partecipava a tutte le più audaci imprese compiute dalla 7ª Brigata G.A.P. coprendosi di leggendaria gloria. La liberazione dei duecentoquaranta detenuti politici dalle carceri di San Giovanni in Monte, l'attacco alla sede del Comando nazifascista, l'assalto alla polveriera di Villa Contri e mille altre imprese da lui compiute testimoniano il suo epico coraggio. Arrestato dalle S.S. tedesche teneva fronte ai più assillanti e stringenti interrogatori con fierezza tale da sbalordire gli stessi inquisitori; ad un maresciallo tedesco che lo interrogava su come avesse fatto ad uccidere tanti nemici rispondeva « così » e impossessatosi con slancio fulmineo di una pistola appesa alla parete la puntava sul petto del sottufficiale sbigottito da tanto ardimento. Dopo aver compiuto il superbo gesto, con generosità senza pari indice della sua grandezza d'animo, non faceva partire il colpo che avrebbe freddato il bieco soldato tedesco e con gesto che ha del sublime gettava con disprezzo l'arma lontano. Il nemico ammirato da tanta fierezza gli consentiva la morte degli eroi e lo fucilava al petto. — (Bologna, 31 dicembre 1945).

MEDAGLIA D'ARGENTO

SCAGLIONI Augusto fu Carlo e Bolsi Valentina, nato a Fontanellato (Parma) nel 1924, partigiano combattente *(alla memoria)*. — Comandante di un distaccamento partigiano si prodigava per cinque mesi in diuturne e pericolose azioni di disturbo contro le linee di comunicazione nemiche ostacolandone i rifornimenti. Durante un'azione particolarmente critica per la situazione tattica venuta a determinarsi, accorreva col suo reparto in aiuto di una formazione partigiana che era per essere circondata dal nemico, e, penetrato audacemente nello schieramento tedesco, costringeva l'avversario a ripiegare. In altro fatto d'arme di leggendario ardimento, attaccava con i suoi uomini un'autocolonna tedesca e, dopo circa un'ora di combattimento, sconfiggeva la scorta catturando numerosi prigionieri, 7 autocarri carichi e abbondante materiale. Incaricato di procedere all'occupazione di un passo montano per impedire l'accerchiamento di un'intera divisione partigiana, raggiungeva a tappe forzate l'importante posizione ove si scontrava con truppe mongole che tenacemente ne contrastavano il possesso. Nell'irruenza della furiosa lotta, durante la quale fu di esempio per valore ed ardimento, cadeva colpito a morte immolando alla Patria la sua giovane esistenza. — (Val d'Arda, Val Nure, Stanga di Cadeo, Passo dei Guselli, 7 settembre 1943-novembre 1944).

FRANCHINI Franci fu Alfonso e di Zanoni Rosa, nato a Imola nel 1910, partigiano combattente *(alla memoria)*. — Animatore del movimento gappista di Imola, assumeva il comando di un distaccamento partigiano portando tra i suoi uomini l'impronta inconfondibile del suo ardente entusiasmo. Al comando dei suoi compagni accorreva in soccorso di un presidio partigiano circondato dalle brigate nere e dopo aspra lotta, durante la quale cadeva gravemente ferito, riusciva, trascinandosi carponi a condurre i suoi partigiani alla vittoria e dopo aver visto il nemico in fuga esalava l'estremo respiro in olocausto per la liberazione della Patria. Fulgido esempio di ardimento e di generoso altruismo. — (Castel Maggiore, 14 ottobre 1944).

GRANDI Vasco di Aristide e di Veroli Angela, nato a Massalombarda nel 1923, partigiano combattente *(alla memoria)*. Comandante di una pattuglia di quattro partigiani in ricognizione in zona controllata dal nemico, veniva sorpreso da tre pattuglie tedesche che aprivano contro di lui intenso fuoco, uccidendo due partigiani e ferendo gli altri due. Per non farli cadere nelle mani dell'avversario ordinava loro di ritirarsi e, rimasto solo a tener fronte ai tedeschi col preciso fuoco del suo mitra, esaurite le munizioni, lanciava con fiero gesto l'arma contro di essi e al grido di « Viva l'Italia », cadeva da eroe crivellato dai colpi. Luminoso esempio di attaccamento al dovere, di altruismo e di valore. — (Spinello, 11 aprile 1944).

CASTRIOTA Franco fu Francesco e di La Froscia Filomena, nato a Castrovillari (Cosenza) nel 1917, partigiano combattente *(alla memoria)*. — Comandante di distaccamento partigiano partecipava con i suoi uomini a tutte le azioni sostenute dalla sua Brigata, distinguendosi sempre e dovunque per valore e sprezzo del pericolo. Ferito e catturato durante uno scontro contro preponderanti forze avversarie sopportava sevizie e torture rimanendo chiuso in fiero silenzio per non tradire i compagni e la causa. Condannato a morte affrontava serenamente il plotone di esecuzione e cadeva stroncato dal piombo nemico gridando « Viva l'Italia ». — (Podio di Benevagienna, 10 gennaio 1945).

BUSCHERINI Guido fu Adamo e di Sarti Rosa, nato a Santa Sofia (Forlì) nel 1920, partigiano combattente *(alla memoria)*. Figlio del popolo, amante della libertà e della Patria mai si risparmiò per il conseguimento dei suoi ideali. Durante un attacco contro un presidio nazifascista, appostatosi con una mitragliatrice in posizione dominante con un'azione di fuoco intensa e precisa, costringeva il nemico a chiedere la resa. Invertita la situazione per il sopraggiungere di rinforzi avversari, benchè ferito, rifiutava ogni soccorso e rimaneva al suo posto di combattimento per coprire il ripiegamento dei compagni, immolando nell'eroica e generosa offerta la giovane esistenza alla Patria. Bella figura di ardito partigiano e di valoroso combattente. — (Premilcuore, 5 febbraio 1944).

VENTURELLI Vasco di Pilade e di Gelli Amelia, nato a La Spezia nel 1920, partigiano combattente *(alla memoria)*. — Giovane ardente e valoroso, volontario di una formazione partigiana, durante una ricognizione particolarmente rischiosa veniva sopraffatto dal nemico che dopo furiosa lotta da lui valorosamente sostenuta lo faceva prigioniero. Percosso, seviziato e torturato sopportava fieramente lo strazio delle carni irridendo ai nemici che cercavano estirpargli rivelazioni sul movimento partigiano. Condannato alla pena capitale, respingeva con sdegno ogni lusinga ed affrontava serenamente la morte che stroncò la sua giovane esistenza nell'attimo in cui al grido di « Viva l'Italia » inviava l'estremo saluto alla Patria. Il nemico, ammirato da tanta fierezza rendeva l'onore delle armi al suo eroico sacrificio. — (Castelfoggio, 30 novembre 1944).

BONI Piero di Giuseppe e di Tegoni Maria, nato a Reggio Emilia nel 1920, sottotenente di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Dopo aver volontariamente partecipato ai combattimenti alla periferia di Roma e svolta per tutta la durata dell'oppressione nazifascista nella capitale fervida e continua attività sabotatrice e di disturbo nelle formazioni partigiane, chiedeva di continuare la lotta nelle zone ancora occupate dallo straniero fino alla completa liberazione del territorio nazionale. Paracadutato nell'Appennino parmense viveva per nove mesi la dura vita e le alterne vicende delle lo-

cali formazioni partigiane, svolgendo con ardimento e valore, con capacità e con perizia il suo incarico di capo missione di collegamento tra le forze partigiane ed i comandi militari italiano ed alleato. Attuava e manteneva i collegamenti, organizzava i servizi logistici ed i rifornimenti indispensabili al proseguimento delle operazioni e nei momenti più critici e difficili della dura lotta la sua azione fu di sommo e prezioso contributo per il raggiungimento della vittoria finale. — (Roma, settembre 1943-giugno 1944 Appennino parmense, giugno 1944-aprile 1945).

MARTIGNONI Luigi fu Vittorio e fu Maganzini Adele, nato a Mantova nel 1890, partigiano combattente. — Precursore nella lotta per la liberazione dell'Italia dal giogo nazi-fascista dedicava interamente la sua intelligenza e la sua opera e sacrificava averi ed affetti familiari per la rendenzione della Patria. Organizzatore capace, affrontando serenamente rischi continui e difficoltà che solo la sua ardente fede poteva superare, dava vita ed impulso alle formazioni partigiane del Veneto e creava un complesso servizio di informazione che favorì lo sviluppo delle operazioni militari. Trasferitosi alla capitale per sfuggire alle persecuzioni da parte della polizia nazifascista e proseguire nella lotta, veniva arrestato e tradotto nelle tristi carceri di via Tasso da dove riusciva audacemente ad evadere. Tornato dopo peripezie innumerevoli nel suo Veneto, combatteva da valoroso in Carnia e sul Grappa, finchè catturato nuovamente veniva sottoposto ad atroci ed inenarrabili torture che sopportò fieramente opponendo alla rabbia degli aguzzini l'adamantina fede nei destini d'Italia e l'ardente amore alla libertà. Fu fiaccola ardente di fiamma purissima, esempio imperituro di quanto possa, in cuore umano, l'amore di Patria. — (Venezia-Roma-Padova, settembre 1943-aprile 1945).

MUROLO Ezio fu Ferdinando e fu Antonietta Di Micco, nato a Caivano nel 1897, partigiano combattente. — Perseguitato, esule, ammonito e confinato politico, nelle fatidiche giornate di Napoli al comando di un gruppo di partigiani audacemente attaccava a colpi di bombe a mano due autocarri tedeschi catturandone uno. In piazza Dante alla testa di pochi valorosi affrontava con leggendaria audacia, e nonostante la forte reazione di fuoco nemica che mieteva vittime nelle eroiche file partigiane, due carri armati tedeschi riuscendo a danneggiarli e nei dintorni di Napoli distruggeva una batteria nemica catturando i serventi. Due volte arrestato, due volte riuscivà ad evadere per riprendere il suo posto di lotta che mantenne impavido per sette mesi, organizzando, per incarico del Comando alleato, una formazione di 600 partigiani particolarmente addestrati ad azioni di sabotaggio alle spalle del nemico durante l'offensiva americana sul Volturno. Bella figura di ardente partigiano e di valoroso combattente che ha dato fulgide prove di coraggio e di sprezzo del pericolo. — (Napoli, Afragola, Zona del Volturno, settembre 1943-marzo 1944).

TINTI Luigi di Tinti Adele, nato ad Imola nel 1920, partigiano combattente. — Eroica figura di combattente per la libertà prendeva parte a numerose azioni in montagna durante 15 mesi di asprissima lotta. Succeduto al comandante di Brigata catturato dal nemico, guidava la sua formazione in duri combattimenti e durante un aspro ciclo operativo conduceva valorosamente i suoi partigiani in furiosi contrattacchi alla conquista di una posizione di particolare importanza tattica tenacemente contesa. Sempre al comando della Brigata scontratosi con una numerosa ed agguerrita colonna nazifascista, dopo lunga e strenua lotta la sbaragliava decisamente e la costringeva a disordinata fuga dopo aver lasciato sul terreno numerosi morti e numerosissimi feriti. — (Monte Bastia, 13 agosto 1944-Monte Pianaccio, 11 settembre 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

PANIZZI G. Battista di Giobatta e di Aschero Maria, nato a Badalucco (Imperia) nel 1903, maresciallo maggiore CC., partigiano combattente. — Comandante di stazione esplicava azione di propaganda in favore del movimento clandestino di liberazione ed incitava e favoriva i giovani a non presentarsi ai bandi di chiamata da parte del governo di Salò. Sospettato per la sua attività abbandonava il servizio e si arruolava in una Brigata partigiana assumendo il comando della polizia. In tutto il periodo del movimento di liberazione apportava alla Causa il prezioso contributo delle sue belle qualità militari. — (Parma, 15 giugno 1944-25 aprile 1945).

(161)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 gennaio 1949, n. 6.

Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tariffe *A*, *B*, *C* ed *E* allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, e relative alle tasse di circolazione sugli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe *A*, *B*, *C* ed *E*, allegate alla presente legge e vistate dal Ministro per le finanze.

Gli autobus sono soggetti alla tassa di circolazione prevista dalla tabella allegato *BB*, la quale sostituisce, per questi autoveicoli, la tariffa allegato *B* al decreto legislativo sopra citato.

Art. 2.

La circolazione dei velocipedi provvisti di motore ausiliario avente cilindrata fino a cm³ 50 e dei motocicli leggeri, provvisti di motore avente cilindrata oltre i cm³ 50 e non superiore a cm³ 125, è soggetta alla tassa nella misura di cui alla tabella allegato *AA*.

La circolazione dei motofurgoncini leggeri, provvisti di motore avente le caratteristiche di cui al precedente comma, è soggetta alla tassa stabilita dalla tariffa allegato *D* al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058.

Per i velocipedi a motore, i motocicli leggeri ed i motofurgoncini leggeri già in circolazione alla data del 1° gennaio 1949, la tassa come sopra determinata dovrà essere corrisposta entro il 31 marzo 1949.

Art. 3.

Il pagamento della tassa di cui al precedente art. 2 deve essere effettuato prima che il motoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, i quali rilasciano l'ordinario disco-contrassegno in uso per i motocicli.

Il disco-contrassegno deve contenere l'indicazione del numero di individuazione del motore del motoveicolo.

Per i motoveicoli di cui all'art. 2 è data facoltà al Ministro per le finanze di istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco-contrassegno.

Art. 4.

Chiunque è sorpreso a circolare con i velocipedi a motore o con i motoveicoli leggeri di cui all'art. 2 senza aver effettuato il pagamento delle tasse previste dallo stesso articolo incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa.

Per quanto non contemplato dal presente articolo ed in particolare per ogni altra trasgressione o disposizione non richiamata, per l'accertamento delle contravvenzioni e per la definizione delle controversie, si appli-

cano le norme vigenti per le tasse di circolazione sugli autoveicoli, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni.

Art. 5.

L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1949 il provento delle tasse di circolazione è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sarà quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari a quattro decimi dell'importo dei versamenti stessi.

Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle Provincie, per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia ».

Art. 6.

Il n. 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, riportato nell'art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, è modificato come segue:

« 1) Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente delle Sue Case Civile e Militare ».

Art. 7.

La tassa fissa per la circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, è elevata a L. 30.000 per le autovetture, gli autocarri ed i rimorchi, a L. 5000 per i motocicli, le motocarrozzette ed i motocarri ed a L. 2000 per gli autoscafi.

Per le motoleggere ed i motofurgoncini leggeri di cui all'art. 2 della presente legge, la predetta tassa è stabilita nella misura di L. 5000.

E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, riguardante la circolazione di prova.

Art. 8.

L'abbuono del 60 per cento stabilito dall'art. 4, lettera *a)* del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, a favore degli autoveicoli a solo, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei rimorchi che abbiano una portata non superiore a chilogrammi 350 è abrogato.

Art. 9.

Il trasporto di autovetture nuove di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è soggetto ad una tassa fissa di L. 1000, da corrispondersi presso il competente ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate.

Art. 10.

Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al trasporto di persone sono esentate dalla tassa di circolazione per un semestre a decorrere dalla data della prima immatricolazione.

Il periodo di esenzione è ragguagliato a tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione.

Le autovetture ammesse al predetto beneficio per poter circolare nel periodo di esenzione debbono munirsi, mediante il pagamento del diritto fisso di L. 50, di un apposito disco-contrassegno, che sarà istituito con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 11.

Il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa stabilita per l'esclusivo trasporto di cose, previsto dagli articoli 27 e 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è autorizzato dall'autorità politica, ai fini dell'ordine pubblico, con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni.

L'autorizzazione è subordinata al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, provveduto ad accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato nella domanda, rilascia il certificato, previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 184 della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.

Art. 12.

Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con quelle della presente legge.

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano con effetto dal 1° gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TARIFFA *A*.

MOTOCICLI		MOTOCARROZZETTE (uso privato)	
Potenza in C. V.	Tassa annua — Lire	Potenza in C. V.	Tassa annua — Lire
Da 1 a 3. . . .	2.000	Da 1 a 3. . . .	2.500
» 4 a 6. . . .	3.000	» 4 a 6. . . .	3.600
» 7 a 9. . .	4.000	» 7 a 9. . . .	4.800
» 10 a 11. . .	5.000	» 10 a 11. . . .	6.000
» 12 a 15. . . .	7.500	» 12 a 15. . . .	8.000
Oltre 15	10.000	Oltre 15	12.000

N. B. — Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta ad un quarto (1/4).

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

TARIFFA *AA*.

Velocipedi con motore ausiliario		Motocicli leggeri	
Cilindrata	Tassa annua — Lire	Cilindrata	Tassa annua — Lire
Fino a 50 cm³ . .	1.000	Oltre 50 cm³ e fino a 125 cm³	2.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

TARIFFA *B*.

AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE

Potenza in C.V.	Tassa annua — Lire	Potenza in C.V.	Tassa annua — Lire
Fino a 10 . . .	5.000	Fino a 28	56.000
» 11 . . .	7.000	» 29	59.000
» 12 . . .	9.000	» 30	62.000
» 13	11.000	» 31	65.000
» 14	13.500	» 32	68.000
» 15	18.000	» 33	71.000
» 16	23.000	» 34	74.000
» 17	24.500	» 35 .	78.000
» 18	25.000	» 36	82.000
» 19	26.000	» 37 . .	86.000
» 20 . . .	29.000	» 38	90.000
» 21	32.500	» 39	95.000
» 22	36.000	» 40 .	100.000
» 23	39.500	» 41 . .	105.000
» 24	43.000	» 42 . . .	110.000
» 25 .	47.000	» 43	115.000
» 26	50.000	» 44	120.000
» 27	53.000	» 45	125.000

N. B. — Per le autovetture di potenza superiore ai 45 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 45, aumentata di L. 5000 (cinquemila) per ogni C. V. in più dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

1° per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento, per le autovetture immatricolate prima del 1935 la riduzione è del 60 per cento;

2° per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza: riduzione ad un quarto (1/4); per le autovetture immatricolate prima del 1935 la riduzione è ad un quinto (1/5);

3° per le autovetture adibite a scuola-guida: riduzione del 40 per cento (40 %), a condizione che sulla licenza sia stata apposta dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è adibito esclusivamente a scuola-guida.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

TARIFFA *BB*.

AUTOBUS ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

Potenza in C.V.	Tassa annua — Lire	Potenza in C.V.	Tassa annua — Lire
Fino a 10 . . .	3.600	Fino a 28 . . .	20.600
» 11 . . .	4.300	» 29 .	22.200
» 12	5.000	» 30 . . .	23.800
» 13 . . .	5.800	» 31	25.400
» 14 . . .	6.600	» 32 . . .	27.000
» 15 .	7.400	» 33	28.600
» 16 . .	8.200	» 34	30.200
» 17 . . .	9.000	» 35 .	31.800
» 18 . . .	9.800	» 36 .	33.400
» 19	10.600	» 37	35.000
» 20 .	11.400	» 38	36.600
» 21 .	12.300	» 39 .	38.200
» 22	13.200	» 40 . .	39.800
» 23 .	14.100	» 41	41.400
» 24	15.100	» 42 .	43.000
» 25	16.200	» 43	44.600
» 26	17.400	» 44	46.200
» 27	19.000	» 45	47.800

N. B. — Per gli autobus di potenza superiore ai 45 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 45, aumentata di L. 1700 per ogni C. V. in più dei 45. Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

1° per gli autobus da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento;

2° per gli autobus adibiti a servizio pubblico su linea regolare: riduzione ad un terzo (1/3).

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

TARIFFA *C*.

AUTOSCAFI AD USO PRIVATO

Trasporto di persone

Potenza in C.V.	Tassa annua — Lire	Potenza in C.V.	Tassa annua — Lire
1	750	24	10.145
2 .	910	25 .	11.115
3	1.075	26 . .	12.110
4 .	1.245	27 .	13.310
5 .	1.415	28 .	14.400
6 . . .	1.590	29 .	15.880
7 .	1.850	30 .	17.250
8 .	2.115	31 . .	18.740
9 .	2.385	32 . . .	20.200
10	2.660	33	21.820
11	2.950	34 . .	23.420
12	3.250	35 .	25.050
13	3.640	36 .	27.050
14	4.045	37	29.050
15 .	4.445	38 .	31.050
16	4.875	39	33.050
17	5.310	40	35.050
18	5.840	41 .	37.050
19 . .	6.385	42 . . .	39.050
20 . .	6.942	43	41.050
21 .	7.630	44 . .	43.050
22	8.340	45	45.050
23	9.200		

N. B. — Per gli autoscafi di potenza superiore ai 45 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 45, aumentata di L. 2000 per ogni C. V. in più dei 45.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 100 per ogni C. V. di potenza del motore, giusta l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa riportata dalla presente tabella ridotta ad un terzo (1/3).

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

TARIFFA *E*.

RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE

Numero dei posti	Uso privato — Lire	Noleggio rimessa — Lire	Servizio di linea — Lire
Fino a 15	20.000	12.000	6.670
Da 16 a 25	30.000	18.000	10.000
Da 26 a 40	45.000	27.000	15.000
Oltre i 40	75.000	45.000	25.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1549.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Gioenia di scienze naturali, con sede in Catania.

N. 1549. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Gioenia di scienze naturali, con sede in Catania.

Visto *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1949.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Campagna (Salerno) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seguito ad una ispezione eseguita nel febbraio e maggio 1947 da un funzionario della Sepral e ad accertamenti disposti dal Prefetto di Salerno nel giugno successivo presso il comune di Campagna, fu accertato che il sindaco, sig. Luongo Rocco, gli assessori, signori Artemisio Amedeo, Onesti Gennaro e Busilli, ed il consigliere Zappulli, avevano arbitrariamente rilasciato numerosi buoni di generi razionati a persone che non avevano diritto e che l'Amministrazione comunale aveva maggiorato, per asserite spese di trasporto, di lire 200 a quintale il prezzo di vendita della farina.

Il Prefetto, mentre provvide a denunziare all'autorità giudiziaria il Luongo, l'Onesti e l'Artemisio per mutata destinazione di generi razionati, contestò al sindaco le irregolarità accertate con invito a convocare il Consiglio comunale per esaminare il di lui operato e quello dei tre assessori. Ma, nonostante il fermo atteggiamento assunto al riguardo dalla autorità di vigilanza, continuarono le predette irregolarità da parte del sindaco e del nuovo assessore all'Annona, sig. Riviello Rosario, i quali furono incoraggiati nella loro azione illegale dal fatto che il Consiglio comunale esaurì la sua discussione in ordine all'arbitrario rilascio dei buoni dei generi razionati con la presa d'atto di quanto il sindaco stesso e l'assessore all'Annona « avevano compiuto nell'interesse dei cittadini bisognosi del Comune ».

Ciò risultò da successive ispezioni eseguite presso il Comune nel marzo ed aprile 1948, ispezioni che misero, inoltre, in evidenza la precaria situazione del bilancio e numerose altre irregolarità che danno la chiara visione dei criteri palesemente illegali e faziosi cui si è ispirata l'azione del sindaco e dell'Amministrazione in genere.

Infatti

1) il servizio di ritiro e trasporto dei generi razionati veniva di fatto gestito dai consiglieri Gonnella Carlo e Varchi del Mercato Raffaele, nonostante l'incompatibilità derivante dalla carica che ricoprivano nell'Amministrazione e senza che avessero prestata la necessaria cauzione;

2) nonostante il bilancio 1948 prevedesse un disavanzo di L. 17.000.000 l'Amministrazione non si era affatto preoccupata di ripianare tale grave deficit mediante un aumento delle entrate ed una riduzione delle spese che avrebbe, invece, potuto conseguire con una revisione dei tributi locali e con la riduzione dell'esuberante personale dipendente. Basti considerare che l'imposta di famiglia dà soltanto un gettito annuo di lire 2.000.000 circa su una popolazione di 12.000 abitanti mentre in altri Comuni della medesima importanza raggiunge la cifra di lire 8.000.000 annue;

3) i tributi venivano applicati con criteri di parzialità;

4) talune spese, anche di notevole entità, erano state pagate con eccessiva superficialità, prescindendo da indispensabili accertamenti.

Alla contestazione delle suddette irregolarità fatta dal funzionario inquirente e dal prefetto, l'Amministrazione o non ha affatto controdedotto, oppure ha dato giustificazioni inammissibili, persistendo d'altra parte nelle stesse irregolarità e commettendone altre.

Infatti, da un'ulteriore ispezione eseguita il 5 luglio 1948 presso il suddetto Comune non solo è risultato che l'Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento idoneo per risanare la finanza dell'Ente, ma è emerso, altresì che, nonostante la grave situazione del bilancio, la quale non ha consentito perfino di corrispondere gli assegni dovuti al personale dipendente, si è proceduto all'acquisto di un notevole quantitativo di stampati ed oggetti di cancelleria, nonchè di un servizio completo da scrittoio per un importo di circa L. 300.000 complessive.

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale di Campagna ha dato prova inequivoca di voler persistere nella sua condotta illegale e lesiva degli interessi degli amministrati e considerato, altresì, che l'ulteriore permanenza in carica della stessa può dare luogo a gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, si ritiene necessario fare luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 325 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto febbraio 1915, n. 148

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nella adunanza del 26 ottobre 1948 e, pertanto, in conformità del parere espresso dall'autorevole Consesso, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del sig. Giuseppe Gentile, colonnello di fanteria a riposo.

Roma, addì 22 novembre 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 ottobre 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campagna (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Gentile, colonnello di fanteria in pensione, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1948

EINAUDI

SCELBA

(150)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Putignano (Bari) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Putignano, sorta dalle elezioni del novembre 1947, smentì ben preso le tranquillizzanti dichiarazioni programmatiche fatte, al suo insediamento, dal sindaco, dott. Vito Petruzzi; apparve chiaro, invece, dai provvedimenti improntati alla inosservanza della legge e alla più accesa faziosità, che la nuova Amministrazione perseguiva finalità ben diverse da quelle conclamate, di distensione degli animi e di saggia cura degli interessi cittadini.

La Prefettura di Bari è stata perciò costretta ad esercitare una costante azione di vigilanza e di repressione, con richiami alla moderazione e alla osservanza della legge e con frequenti annullamenti di provvedimenti manifestamente e persistentemente illegittimi.

Malgrado ciò, l'Amministrazione di Putignano si è mantenuta ostinatamente discosta dai binari della legalità, anteponendo vieti particolarismi politici alla cura degli interessi cittadini.

Una inchiesta condotta sul luogo dall'ispettore provinciale portava, infatti, all'accertamento e alla documentazione di gravi irregolarità ed abusi tra cui preliminare rilievo meritano taluni particolari atti di intimidazione e di coercizione usati non solo nei confronti della generalità dei cittadini ma in particolare, dei dipendenti stessi del Comune.

La intolleranza politica, l'accesa faziosità e l'abuso dei poteri, che dalle riportate circostanze emergono chiaramente, assurgono, infatti, a nota dominante ed irriducibile di tutto l'operato della civica Amministrazione.

Nel febbraio scorso i commercianti locali cui in precedenza si erano fatte depositare in Comune le licenze di esercizio, per l'apposizione del visto di rinnovo, furono avvertiti che avrebbero potuto ritirarle, debitamente vidimate, previo versamento di una somma variante da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 5000 a titolo di oblazione apparentemente volontaria, ma, in effetti, estorta con la minaccia, in caso di rifiuto, del ritiro della licenza.

La Giunta municipale, arrogandosi una competenza niente affatto prevista dalle disposizioni vigenti in materia, con deliberazione 1° marzo 1948, dichiarò decadute le licenze di quattro commercianti, sotto lo specioso motivo che non risultava avanzata dagli interessati alcuna domanda di rinnovo (del resto non prevista dalla legge) ma, in realtà, perchè avevano resistito alla intimazione di pagamento che aveva tutto il sapore di un ricatto.

Naturalmente, la Prefettura di Bari annullò la citata deliberazione ed, in pari tempo, colse l'occasione per contestare al sindaco l'arbitraria ed inammissibile contribuzione forzosa imposta ai commercianti del luogo, invitandolo a desistere da tale arbitrario comportamento.

Intanto, i commercianti che, malgrado la suddetta dichiarazione di decadenza delle licenze, avevano continuato a gestire, venivano immediatamente arrestati, con conseguente chiusura degli esercizi.

Il procedimento penale si concludeva, però, come era prevedibile, presso il Tribunale di Bari, con sentenza pienamente assolutoria nella quale veniva posto in risalto l'illegittimo operato della civica Amministrazione.

Malgrado ciò, l'esenzione delle « obblazioni » continuò anche per i mesi successivi, come rilevasi dagli atti rinvenuti in Comune e nessun elemento lascia ritenere che siano mutati i metodi coercitivi già usati dall'Amministrazione comunale per ottenere il pagamento della indebita contribuzione.

Del tutto irregolare è risultato, infine, il sistema usato per la riscossione di tali somme: agli interessati non veniva rilasciata una regolare ricevuta staccata dal blocco numerato a madre e figlia, in modo da rendere agevole il controllo, ma solo in un secondo tempo, all'atto della restituzione della licenza, fu consegnato — e non a tutti — un foglio volante con la indicazione della somma ricevuta a titolo di obolo volontario di beneficenza.

Il pagamento avvenne — quasi in ogni caso — direttamente nelle mani dell'assessore preposto al servizio, il quale si è reso, pertanto, responsabile del diretto — e non certo molto controllabile — maneggio del pubblico denaro.

Tra le spese direttamente sostenute da questo ultimo — col danaro pervenuto dalle cennate esazioni — e come tali portate a discarico in contabilità, oltre che forniture di generi alimentari da parte del Consorzio agrario, figura il pagamento di lire 100.000, senza regolare fattura, ad una ditta di Taranto, per riparazione della radio comunale. La rilevante spesa ebbe come contropartita il trasferimento dell'apparecchio riparato alla sede della Camera del lavoro dove fu usato, per tutto il periodo della campagna elettorale, come mezzo di propaganda di partito.

Da successiva inchiesta eseguita dall'ispettore provinciale si è potuto stabilire documentalmente la irregolare gestione del pubblico danaro da parte del predetto assessore il quale ha illegalmente trattenuto somme riscosse da esercenti locali a titolo di oblazione, in ciò facilitato dall'incredibile faciloneria con cui l'Amministrazione aveva organizzato il servizio, e cioè, come dianzi accennato, mediante foglietti volanti di ricevuta che si sottraevano a qualsiasi valido controllo.

L'episodio trascende, pertanto, la colpevolezza personale del singolo, per investire la responsabilità di tutta l'Amministrazione e si inquadra perfettamente nel sistema di scorrettezza, di soprusi e di illegalità che caratterizza l'orientamento e l'azione degli attuali amministratori di Putignano.

Altra grave espressione di tale sistema è l'applicazione di onerosi e arbitrari sopraprezzi sui generi di più largo consumo, nonostante l'espresso divieto contenuto nella circolare del Prefetto di Bari — in relazione alle conformi disposizioni impartite dal Ministero — pubblicata nel bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Tali maggiorazioni continuarono ad essere riscosse, per tramite dell'Ufficio delle imposte di consumo, malgrado un ulteriore, formale invito telegrafico del Prefetto, tanto che si rese necessario l'invio di apposito commissario per l'eliminazione del grave e persistente abuso.

Il sistema di sopraffazione non ha risparmiato nemmeno il personale dipendente il quale fu invitato, fino dall'insediamento dell'Amministrazione, a compilare un modulario in cui doveva, fra l'altro, dichiarare la eventuale appartenenza a partiti politici.

In proposito, il Prefetto ebbe a richiamare aspramente l'Amministrazione sul vessatorio modo di comportarsi.

E' stato, inoltre, esercitato sugli impiegati comunali un vero e proprio controllo politico della condotta tenuta in privato e degli ambienti frequentati; controllo che è giunto perfino al pedinamento degli impiegati stessi.

Pretestuoso deve ritenersi, altresì e determinato da motivi personalistici, il licenziamento di impiegati non di ruolo disposto con deliberazioni non motivate e che furono dal Prefetto ripetutamente annullate per vizio della causa. In tal senso, infine, deve essere interpretata la resistenza apposta dall'Amministrazione alla nomina dei vincitori dei concorsi di comandante dei vigili urbani e di applicato di segreteria nonchè il dilazionamento nell'assunzione dei medesimi, in contrasto con la esigenza dei servizi che aveva determinata, a suo tempo, la indizione dei concorsi stessi.

Sistematico appare il comportamento dell'Amministrazione e del sindaco in particolare, nei confronti degli agricoltori del luogo, che a scopo ben comprensibile di intimidazione, furono fatti invitare, da gruppi di contadini dislocati agli imbocchi delle strade principali, ad intervenire ad una riunione al Comune

Al fine, poi, di accertare eventuali evasioni alla imposta sul bestiame, furono fatti eseguire, anche in ore notturne, sopraluoghi presso le varie aziende, da squadre composte di contadini tratti dalla Camera del lavoro e di vigili urbani.

Le contestazioni ed i richiami del Prefetto non ottennero dal sindaco esaurienti spiegazioni dell'accaduto, nè valsero a moderare l'operato del predetto amministratore il quale, in una successiva occasione, ordinava ad un gruppo di braccianti agricoli, muniti degli attrezzi del lavoro, di ritornare a sostare, a fini intimidatori, sotto l'abitato di un agricoltore locale, donde, poco prima, erano stati allontanati dal maresciallo comandante la stazione dei carabinieri.

Naturalmente lo spirito fazioso ed illegatario dell'Amministrazione ha avuto i suoi riflessi nocivi su tutto l'andamento in genere della civica azienda.

Dalla relazione documentata dell'ispettore provinciale si desume il disinteresse riposto dall'Amministrazione in affari essenziali del Comune, irregolarità massima nella tenuta delle contabilità, inosservanza delle disposizioni ed opposizioni palesi o nascoste all'autorità.

I dati forniti dall'ispettore dimostrano l'antieconomicità della gestione di un orto, direttamente condotta dal Comune. La insufficienza del controllo della vendita dei prodotti ha consentito che rilevanti quantitativi di verdura fossero venduti senza essere registrati, prima dell'ingresso in città, dove soltanto veniva effettuato il controllo e la pesa.

Onerosi lavori improduttivi furono eseguiti, coi fondi della disoccupazione erogati dalla Prefettura, senza deliberazione alcuna, trascurando altre più sentite esigenze locali. Le relative contabilità sono risultate confusionarie e discordanti, ed è risultato, altresì, che la vendita del polvericcio stradale è stata effettuata, anche nei confronti di amministratori comunali, senza segnare, a fianco delle singole partite, la data e la quantità del prodotto venduto. Ogni efficace controllo è stato reso, in tal modo, impossibile.

Analoghe irregolarità e confusioni sono risultate un po' dovunque negli atti di quella civica Amministrazione, così come dianzi accennato, nella applicazione dei balzelli e nella esazione delle oblazioni, per le licenze di commercio, così nella contabilità dei fondi per la disoccupazione e nella distribuzione dei pacchi A.V.I.S.S. e delle rimanenze U.N.R.R.A

Altri episodi stanno ancora a testimoniare la mancanza del senso di obiettività e di serenità che impronta l'operato dell'Amministrazione comunale di Putignano.

Tra gli operai ingaggiati dal Comune, per lavori a sollievo della disoccupazione, sono state operate ingiustificate distinzioni di trattamento, a seconda che trattasi di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria. Ingaggi e paghe di favore sono stati inoltre, praticati in casi particolari, così nei confronti di un consigliere comunale che ha percepito una retribuzione doppia di quella corrisposta agli altri lavoratori della sua categoria.

Considerevoli somme sono state liquidate al sindaco ad altri amministratori per trasferte, non sempre rispondenti agli interessi del Comune eseguite con mezzi straordinari non autorizzati. La relativa deliberazione non è stata approvata dalla Prefettura.

Altre rilevanti spese per missioni di dubbia utilità si sono fatte gravare sui fondi raccolti per la disoccupazione.

Altra ed ancor più grave espressione del fazioso indirizzo assunto dall'Amministrazione è data dal fatto, notorio in quel Comune, che le sedute del Consiglio comunale sono di regola precedute da altre segrete presso la Camera del lavoro, dove vengono trasferite, di volta in volta, le pratiche di ufficio attinenti alle questioni poste all'ordine del giorno.

Sembra, per dichiarazioni sottoscritte da alcuni consiglieri comunali, che in tale sede siano state imposte agli intervenuti le decisioni da adottare in sede di consiglio.

Le continue irregolarità e sopraffazioni hanno finito per determinare delle crepe nella stessa compagine consiliare di maggioranza dove ben otto componenti hanno rassegnato le dimissioni per non condividere le responsabilità di una Amministrazione ormai del tutto squalificata agli occhi dei benpensanti. Anche i sei consiglieri di minoranza hanno presentate le dimissioni che sono state tuttavia respinte dal Consiglio comunale con deliberazione del 5 giugno scorso.

Per i fatti sopra esposti, che denunciano, nella condotta della Amministrazione comunale di Putignano, la radicata tendenza al sopruso, alla faziosità ed alla inosservanza delle leggi, appare necessario disporre lo scioglimento di quel Consiglio comunale, onde ristabilire la legalità e l'esercizio efficiente delle funzioni istituzionali dell'Ente.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 ottobre 1948 e, pertanto, in conformità del parere dello autorevole Consesso è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del dottor Giuseppe Calvani, funzionario di prefettura.

Roma, addì 1° dicembre 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e la legge 9 giugno 1947, n. 530:

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 ottobre 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Putignano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Calvani, segretario di prefettura, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1948

EINAUDI

(151) SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1948.

Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni delle provincie di Milano, Napoli, Roma e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione della indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nei 19 Comuni delle provincie di Milano, Napoli, Roma e Torino nel contesto elencati, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato;

e che detti Comuni, collegati con i rispettivi capoluoghi di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, formano con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

e che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 448, e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sotto elencati, l'aliquota della indennità di carovita prevista dall'art. 7 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni, è fissata nella misura a fianco di ciascuno indicata, a decorrere dal 1° gennaio 1946:

Comune	Aliquota
Provincia di Milano	
Boffalora d'Adda	120 %
Boffalora sopra Ticino	120 %
Briosco	120 %
Cassano d'Adda	120 %
Grezzago	120 %
Lazzate	120 %
Marcallo Casone	120 %
Ornago	120 %
Vaprio d'Adda	120 %
Provincia di Napoli	
Cicciano	120 %
S. Antonio Abate	120 %
Provincia di Roma	
Pomezia	120 %
Provincia di Torino	
Andezeno	110 %
Fiano	110 %
Pianezza	110 %
Poirino	110 %
Rivalta di Torino	110 %
Robassonero	110 %
Rosta	110 %

Il presente decreto, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1948
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 60. — GRIMALDI

(155)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1948.
Vendita al pubblico del sale a prezzo industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita al pubblico del sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo industriale:

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 1948 il prezzo di vendita al pubblico del sale a prezzo industriale di cui all'articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1176, è stabilito in L. 300 il quintale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 dicembre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1948
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 308. — EMANUELE

(51)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1948.
Salario medio convenzionale giornaliero agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di salari medi convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Sentito il Ministero della marina mercantile, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e la Federazione italiana lavoratori dei porti;

Decreta:

Il salario medio convenzionale giornaliero per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale è fissato nella misura di lire settecentocinquanta.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea, è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario convenzionale, ferma restando la disposizione del terzo comma del suddetto art. 39 e successive modificazioni.

Roma, addì 27 dicembre 1948

Il Ministro: FANFANI

(173)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1949.
Divieto di pesca del pesce salmerino nel lago d'Iseo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 15 e 20 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Considerato che il salmerino è diventato, nel lago d'Iseo, un pesce di notevole importanza economica;

Ritenuta l'opportunità di proteggere detta specie;

Viste le lettere n. 4880 in data 6 dicembre 1948 dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e n. 4531 del Consorzio lombardo tutela pesca;

Decreta:

Salva ogni eccezione prevista dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è vietata la pesca della specie salmerino, nel lago d'Iseo, dal 10 novembre al 10 gennaio.

La misura minima del salmerino per la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi è stabilita in cm. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1949

Il Ministro: SEGNI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1949.
Messa in liquidazione della ditta « Libreria Pontificia Federico Pustet », con sede in Roma e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta « Libreria Pontificia Federico Pustet » con sede in Roma e nominato sequestratario il dott. Guazzolini Enrico che con decreto 16 luglio 1947 è stato sostituito col cav. uff. Giovannetti Armando;

Vista la relazione del sequestratario in data 3 gennaio 1949;

Considerato che la suindicata ditta si trova nelle condizioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

La ditta « Libreria Pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, largo G. Toniolo n. 24, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il cav. uff. Giovannetti Armando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

(154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 146 del 15 gennaio 1949, riguardante il pagamento del sovraprezzo corrispondente alla quota di L. 4 al kg accantonata a favore dei produttori di bietole sullo zucchero prodotto nella campagna 1947-48 e pagamento delle differenze di prezzo spettanti ai grossisti sulle giacenze di zucchero accertate alle ore 24 del 15 settembre 1948.

Facendo seguito ai provvedimenti prezzi n. 138 del 4 dicembre 1948 e n. 142 del 31 dicembre 1948 pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1948 e n. 7 dell'11 gennaio 1949, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto quanto appresso:

1. — *Pagamento del sovraprezzo corrispondente alla quota di L. 4 al kg accantonata a favore dei produttori di bietole sullo zucchero prodotto nella campagna* 1947-1948.

a) In deroga alle disposizioni già emanate, la integrazione di prezzo sulle barbabietole, consegnate dai produttori allo zuccherificio di Capua della Società generale delle conserve alimentari Cirio, sarà corrisposta dal Comitato di gestione della « Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 » sul quintalato di bietole senza riferimento al grado polarimetrico per singole partite.

I predetti bieticultori prenderanno cognizione dei quantitativi di bietole consegnati allo zuccherificio di Capua negli elenchi che saranno esposti nell'albo dell'Ufficio bieticolo di Capua dell'Associazione nazionale bieticultori per un periodo di 15 giorni a cominciare dal 20 gennaio 1949. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati al predetto Comitato di gestione presso la Società produttori zucchero, piazza Montecitorio n. 115, non oltre il 10 febbraio 1949.

b) A parziale modifica di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento n. 138 del 4 dicembre 1948, il termine per la presentazione da parte degli aventi diritto di eventuali reclami sui dati indicati negli elenchi affissi presso gli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticultori, come pure per eventuale omissione della pubblicazione degli elenchi stessi, è prorogato al 10 febbraio 1949.

Decorso tale termine decade qualsiasi diritto, da parte dei bieticultori non compresi negli elenchi pubblicati, alla integrazione del prezzo delle barbabietole.

2. — *Pagamento delle differenze di prezzo spettanti ai grossisti sulle giacenze di zucchero accertate alle ore 24 del 15 settembre* 1948.

A completamento di quanto disposto nel provvedimento n. 142 del 29 dicembre 1948, i grossisti che non si ritenessero soddisfatti delle decisioni adottate « in loco » in merito ai ricorsi dagli stessi presentati alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, potranno segnalare i loro reclami direttamente al Comitato di gestione della « Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 » presso la Società produttori zucchero, piazza Montecitorio n. 115, Roma, non oltre il 28 febbraio 1949 a mezzo lettera raccomandata.

(175)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 29 dicembre 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Olivier Deleau, Console di Francia a Palermo, con giurisdizione sulle provincie di Caltanissetta, Catania, Enna, Agrigento, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Salerno.

(143)

In data 29 dicembre 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Dino Eminente, Console onorario di Islanda a Napoli.

(144)

In data 29 dicembre 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bruno de Leusse de Syon, Console di Francia a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Parma, Pesaro-Urbino, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia e Siena.

(145)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 13

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 gennaio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 18 gennaio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,325
Id. 3,50 % 1902	70,25
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	8[illegible],925
Id. 5 % 1936	90,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,125
Id. 5 % convertiti 1951	99,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575
1 franco svizzero	» 141 —
1 escudo	» 23,17

Cambi di compensazione del 18 gennaio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
P. R. 3,50 % (1934)	387827 (sola proprietà)	Guglielminetti Teresa fu Giacomo, moglie di Tarchetti Gottardo, con usufrutto a Rigault de la Longrais Emilia Teresa Augusta Maria detta Lidia	4.200 —
Id.	327384	Vinciguerra Giulia fu Enrico, nubile, dom. a Boiano (Campobasso)	77 —
Id.	304325	Come sopra	315 —
Id.	259806	Fondazione Cassa di risparmio di Torino amministrata dal comandante del 92° Reggimento fanteria	434 —
Id.	260348	Fondazione Cassa di risparmio di Torino	434 —
Rendita 5 % (1935)	28604	Compagnia di Maria SS.ma della Consolazione sotto il titolo della Pace, in Palermo	1.720 —
Id.	192486	4° Reggimento bersaglieri, in Torino, vincolato	50 —
Id.	199554	Fondazione colonnello Scognamiglio Guglielmo, presso il 4° Reggimento bersaglieri ciclisti, in Torino	1.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	737055	Fondazione tenente Ponzo Ezio pel 26° Battaglione del 4° Reggimento bersaglieri, in Torino	70 —
P. R. 3,50 % (1934)	160129	Comando del 4° Reggimento bersaglieri	35 —
Id.	220253	Fondazione Giorgio Caragioli, con sede in Torino	392 —
Id.	430363 (solo proprietà)	Fogliotti Cesare di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Isola d'Asti (Alessandria), con usufrutto a Pregno Marianna o Marietta	507,50
Rendita 5 % (1935)	109972	Bloise Carmine fu Giuseppe, domiciliato a Castelluccio Superiore (Potenza)	470 —
Cons. 3,50 % (1906)	871128	Come sopra	231 —
P. R. 3,50 % (1934)	240394	Maggiore Michele fu Gorino, vincolato	21 —
Rendita 5 %	29171 (solo proprietà)	Serafini Ida fu Paolo ved. di Testa Giulio, dom. in Firenze, con usufrutto a Ducceschi Palmira	1.100 —
Cons. 5 % (1861)	1161682 (solo usufrutto)	Lagorio Antonio fu Santo, domiciliato in Genova, con usufrutto a Lagorio Vittoria fu Gaetano	900 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5019)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato Cons. 3,50 % 1906, n. 796019 di annue L. 280, intestato all'Ospedale civile di Altamura (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si procederà alla richiesta rinnovazione del detto certificato.

Roma, addì 7 gennaio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(135)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 26.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 12 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asmara — Intestazione: Mastrandrea Pompilio fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), nominativi 15 — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Mannucci Giov. Battista fu Virgilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 11 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asmara — Intestazione: De Biasi Pasquale fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 28 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Milea Francesco fu Bruno — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, nominativo 1 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 357 — Data: 5 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Signorelli Antonietta fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 438 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Avila Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 6 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Masucci Chiara di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita L. 335.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 — Data: 25 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Mosso Francesco Saverio fu Giuseppe e Fracchia Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 490.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Mentesana Salvatore fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 178,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 13 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Compatangelo Attilio fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 6 — Rendita L. 4300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Peduzzi Andrea fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 164,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Banco di Roma filiale di Rieti — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1162 — Data: 22 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: De Francesco Sansone Grazia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1206 — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cimmino Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 66,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(136)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rivani Cesare fu Lucio, già esercente in Venezia.

Tali marchi recavano il n. 36.

(80)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della ditta Virgilio Eduardo esercente in Napoli, sostituiti con altri di nuovo tipo.

Tali marchi recavano il n. 21.

(82)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rosa Umberto fu Eugenio, già esercente in Venezia.

Tali marchi recavano il n. 23.

(83)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cabarlon Pietro fu Angelo, già esercente in Venezia.

Tali marchi recavano il n. 4.

(84)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta De Min Luciano fu Vittorio, già esercente in Venezia.

Tali marchi recavano il n. 3.

(85)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Trevisanello Luigi di Giovanni, già esercente in Venezia.

Tali marchi recavano il n. 1.

(86)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trecentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 29550/12106.2.8.6/1.3.1 del 20 dicembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111.

Al concorso può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti; tale personale può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando, si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato della Sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico Sezione ragioneria e fisico-matematica e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero autro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Le domande stesse dovranno contenere, oltre al cognome, nome e paternità dei candidati, anche la precisa indicazione del domicilio, del recapito, della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, e le altre autorità all'estero che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione, che dovrà risultare dal bollo a data appostovi dalle dette autorità.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove tale legalizzazione sia richiesta:

1) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, su carta bollata da L. 40;

2) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, oppure copia del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, e regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

3) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

4) fotografia recente del candidato, munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate, su carta legale da L. 32, dal sindaco o da notaio;

5) copia dello stato di servizio civile aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati impiegati di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali.

Il personale civile non di ruolo, dipendente dal Ministero del tesoro dovrà produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato in data recente dal competente capo ufficio, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto l'anno di servizio prescritto, integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo, dipendente dalle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio straordinario e delle eventuali successive conferme, nonchè il periodo e la natura del servizio prestato.

I candidati appartenenti al personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato dovranno, inoltre, produrre l'estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 40, nonchè un certificato medico rilasciato, in bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare alla domanda la documentazione, in bollo da L. 24, che attesti il possesso di eventuali titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 57 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulle conformi dichiarazioni di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra; i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che non sono residenti in Italia, e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma primo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo del Ministero del tesoro.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, il possesso dei titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopraindicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o dalle Intendenze di finanza o dalle autorità di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi, indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal Provveditore agli studi.

I candidati, poi, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè aggiornati a data recente.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio degreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato ai fatti d'arme svoltisi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, o alla guerra 1940-43 o alla guerra od alla lotta di liberazione — o, in mancanza, agli idonei orfani di guerra — nonchè agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 3 giugno 1936, n. 1172 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, modificata con decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e successive estensioni e modificazioni, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nonchè nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16, del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario competono le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre la indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1948
Registro Tesoro, n. 13, foglio n. 67.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principii di economia politica;

2) principii di scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 23 dicembre 1948

Il Ministro: PELLA

(149)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale del concorso a trenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Corte dei conti, riservato ai reduci, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 4 gennaio 1949, n. 2, sono apparse alcune inesattezze che si rettificano come appresso:

pag. 23, art. 1, n. 69 di graduatoria, in luogo di Berretta leggasi: Barretta;

pag. 23, art. 1, n. 146 di graduatoria, in luogo di Albore leggasi: Arbore;

pag. 23, art. 1, n. 154 di graduatoria, in luogo di Gallardi leggasi: Galiardi;

pag. 23, art. 1, n. 171 di graduatoria, in luogo di punti 40,340 leggasi: punti 40,430;

pag. 23, art. 1, n. 181 di graduatoria, in luogo di Avvocatura leggasi: avventizio;

pag. 23, art. 1, n. 182 di graduatoria, la parola *avvocatura* deve intendersi soppressa;

pag. 23, art. 2, nn. 7 e 16 di graduatoria, in relazione ai singoli nominativi deve intendersi aggiunta la parola « invalido »;

pag. 24, art. 3, n. 39 di graduatoria, in luogo di Berretta leggasi: Barretta;

pag. 24, art. 3, n. 124 di graduatoria, in luogo di Gagliardi leggasi: Galiardi.

(187)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.